

dossier

24 giugno 2020

Disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro

D.L. 52/2020 – A.C. 2544



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

TEL. 06 6706-2451 - ✉ stud1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 269



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Lavoro

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_lavoro@camera.it -  [@CD_lavoro](https://twitter.com/CD_lavoro)

Progetti di legge n. 316

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D20052.docx

INDICE

PREMESSA	3
Articolo 1 (<i>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario</i>)	5
Articolo 2 (<i>Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem</i>)	11
Articolo 3 (<i>Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo</i>)	13
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di monitoraggio e rimodulazione delle risorse da parte del Ministro dell'economia e delle finanze</i>)	17
Articolo 5 (<i>Entrata in vigore</i>)	23

PREMESSA

Si segnala che, nel corso dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 34/2020 (c.d. "decreto Rilancio") presso la V Commissione Bilancio, Tesoro e programmazione della Camera dei deputati, **il Governo ha presentato, in data 24 giugno 2020, l'emendamento 68.137**, con il quale, tra l'altro, si trasfondono le misure del decreto-legge 52/2020 nel disegno di legge di conversione in legge del predetto decreto-legge n. 34/2020.

L'emendamento, conseguentemente, dispone la abrogazione del dl 52/2020, restando validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

La relazione tecnica allegata all'emendamento precisa che, rispetto alle citate misure del dl 52/2020, "la proposta emendativa introduce modifiche di natura ordinamentale", con particolare riferimento all' articolo 4, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Articolo 1

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

L'**articolo 1** interviene sulla **disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale e di assegno ordinario concessi** a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa **conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19**, prevedendo, in particolare, che i datori di lavoro che hanno usufruito integralmente dei suddetti trattamenti per l'intero periodo precedentemente concesso, pari a quattordici settimane, possono accedere alle **ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020**, in deroga alla normativa finora vigente.

Viene inoltre disposta una revisione della disciplina dei **termini temporali per la presentazione delle relative domande**, attribuendo agli stessi termini **natura decadenziale, nonché di altri termini relativi** ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell'INPS.

Il **comma 1** consente che le suddette ulteriori quattro settimane di trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga, o di assegno ordinario - concesse con riferimento ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo massimo precedente di trattamento o di assegno, pari a quattordici settimane - siano riconosciute dall'INPS anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020, in deroga a quanto previsto dalla normativa finora vigente (artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020 – vedi *infra*), secondo cui, in generale, le quattro settimane in oggetto possono essere fruito solo per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020¹.

Resta ferma la durata massima complessiva di diciotto settimane riconosciuta dalla normativa vigente per periodi compresi tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2020.

La possibilità di cui al presente **comma 1** è riconosciuta nel limite di 1.162,2 milioni di euro per il 2020 a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 22-ter del D.L. 18/2020.

Si ricorda che per i trattamenti e gli assegni relativi alle quattro settimane in oggetto il richiamato art. 22-ter ha stanziato risorse pari complessivamente a 2.740,8 milioni, subordinando tale stanziamento all'adozione di uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

¹ Nella disciplina finora vigente, la possibilità di usufruire delle ulteriori quattro settimane per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 è ammessa solo per alcuni specifici settori (datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche).

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare (nel rispetto dei saldi di finanza pubblica) entro il 31 agosto 2020, ai fini del trasferimento delle relative risorse all'INPS ed ai fondi di solidarietà bilaterali.

Lo stanziamento di 1.162,2 milioni viene dunque escluso dalla suddetta procedura di riparto delle risorse tra l'INPS ed i fondi di solidarietà bilaterali e tra le diverse tipologie di prestazioni in esame, la quale è invece confermata per la residua quota di risorse, pari a 1.578,6 milioni.

Le prestazioni di cui al presente **comma 1** sono concesse dall'INPS (al quale deve essere presentata la domanda nei termini di cui al successivo **comma 2**). Tale disposizione *sembrerebbe concernere* anche i casi in cui il riconoscimento delle prestazioni in esame, nella normativa finora vigente, è di competenza di altri soggetti (in alcune di tali ipotesi, la successiva erogazione della prestazione è di competenza dell'INPS). Si ricorda che, in base alle norme finora vigenti, tali casi sono costituiti dai trattamenti di integrazione salariale in deroga riservati alla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali², dagli assegni ordinari (concessi in base alle norme speciali in oggetto³) dei fondi di solidarietà bilaterali - alcuni di tali fondi non sono istituiti presso l'INPS⁴ - nonché dai medesimi assegni ordinari e dai trattamenti di integrazione salariale in deroga di competenza, secondo la normativa finora vigente, dei fondi di solidarietà bilaterale intersettoriale istituiti in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano⁵. *Si valuti l'opportunità di chiarire tali profili.*

Ai sensi del presente **comma 1**, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite suddetto di 1.162,2 milioni, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero

² Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-*quater*, commi 1, 5 e 6, del citato D.L. n. 34 del 2020, in fase di conversione alle Camere, il riconoscimento del trattamento in deroga è di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i datori di lavoro con unità produttive site in un numero di regioni o province autonome superiore ad una determinata soglia. In merito, il [D.M. del 29 maggio 2020](#) - confermando le previsioni dei precedenti decreti ministeriali - ha stabilito la competenza del Ministero per le domande relative ai datori aventi unità produttive in cinque o più regioni o province autonome.

³ Cfr. l'articolo 19 e l'articolo 21 del citato D.L. n. 18 del 2020 (convertito dalla L. n. 27 del 2020), nonché l'articolo 68 e l'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-*quinquies*, del citato D.L. n. 34 del 2020, in fase di conversione alle Camere.

⁴ I fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti fondi di solidarietà bilaterali alternativi) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

⁵ Riguardo a questi ultimi fondi, cfr., oltre alle norme suddette sugli assegni ordinari, l'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-*quater*, comma 2, del citato D.L. n. 34 del 2020, in fase di conversione alle Camere; tale norma, per le quattro settimane in esame, prevede esplicitamente che la competenza per il riconoscimento della prestazione - per i trattamenti di integrazione salariale in deroga - sia dei due fondi suddetti (ferma restando la successiva erogazione del trattamento da parte dell'INPS, cfr., a quest'ultimo riguardo, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti dai due fondi in esame, la [circolare dell'INPS n. 61 del 23 maggio 2020](#)).

dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Gli artt. da 19 a 22-*quinquies* del D.L. 18/2020 - come modificati dal D.L. 34/2020 (attualmente in fase di conversione) - disciplinano la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di assegno ordinario in favore dei datori di lavoro che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

L'art. 19, come modificato dall'art. 68 del D.L. 34/2020, detta disposizioni speciali (tra cui alcune semplificazioni procedurali) in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, accedono ai suddetti strumenti di sostegno al reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi, entro un determinato limite di spesa, per una durata massima di diciotto settimane. In base alla normativa finora vigente, la fruizione delle suddette diciotto settimane era articolata con riferimento a due momenti temporalmente distinti: le prime quattordici per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e le ulteriori quattro per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (o anche per periodi precedenti il 1° settembre per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche)⁶. In materia di erogazione della prestazione, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute, il nuovo art. 22-*quinquies* - introdotto dal richiamato D.L. 34/2020 - introduce, per le domande presentate a partire dal 18 giugno 2020, una procedura per il pagamento diretto da parte dell'INPS (analoga a quella prevista per il pagamento diretto della CIG in deroga), con il pagamento di una quota pari al quaranta per cento dell'intero trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, con successiva liquidazione dell'importo restante. Il medesimo art. 19 disciplina, altresì, la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, e comunque entro il 31 dicembre 2020, in deroga al limite massimo di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda (pari, rispettivamente, a 90 e a 180 giornate lavorative in un anno svolte presso la stessa azienda).

L'art. 20 del D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 69 del D.L. 34/2020 (attualmente in fase di conversione), dispone che le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale - per un periodo massimo di 18 settimane - che sospende e

⁶ Si ricorda che tali trattamenti possono essere concessi per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi in favore dei datori di lavoro con unità produttive site in dieci comuni della provincia di Lodi ed in un comune della provincia di Padova (comuni menzionati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), nonché, in favore di quelli con unità produttive al di fuori di detti comuni, limitatamente ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. Analoga possibilità è riconosciuta dall'art. 21 del D.L. 18/2020 ai datori di lavoro iscritti al Fondo residuale di solidarietà che, alla medesima data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di assegno di solidarietà. Anch'essi possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

L'art. 22, come modificato dall'art. 70 del D.L. 34/2020 (attualmente in fase di conversione), prevede, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga per una durata massima di diciotto settimane - di cui, in base alla normativa finora vigente, quattordici fruibili, secondo determinate modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 - con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Dall'ambito dei trattamenti in esame sono esclusi i datori di lavoro domestico. In base alla normativa finora vigente, i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche, erano i soli a poter usufruire delle suddette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre. Per i soli datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in esame sono subordinati alla conclusione di un accordo - che può essere concluso anche in via telematica - tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro⁷.

In materia di erogazione della prestazione, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute, il nuovo art. 22-*quater* - introdotto dal richiamato D.L. 34/2020 - dispone che la competenza della concessione - ad eccezione delle fattispecie relative alle aziende multilocalizzate per le quali la competenza spetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - è trasferita dalle regioni all'INPS, con il pagamento di una quota pari al quaranta per cento dell'intero trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, con successiva liquidazione dell'importo restante.

Si ricorda che tutte le suddette prestazioni sono riconosciute in favore dei lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 (artt. 68 e 70 del D.L. 34/2020)⁸.

Il comma 2 del presente articolo 1 reca una nuova disciplina dei termini temporali per la presentazione - ai sensi delle norme speciali inerenti

⁷ Ulteriori periodi di concessione dei medesimi trattamenti in deroga sono previsti, per una durata non superiore a tre mesi, per i soggetti operanti in dieci comuni della provincia di Lodi ed in un comune della provincia di Padova (comuni menzionati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) e, per una durata non superiore a quattro settimane, per i soggetti operanti nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (quest'ultimo trattamento non è cumulabile con quello specifico previsto per gli undici comuni summenzionati).

⁸ Sul punto si fa presente che l'art. 41 del D.L. 23/2020 disponeva che i suddetti trattamenti si applicassero ai lavoratori già alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 17 marzo 2020.

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - della domanda relativa al trattamento ordinario di integrazione salariale, all'assegno ordinario di integrazione salariale ed al trattamento di integrazione salariale in deroga.

In primo luogo, il **comma in esame** stabilisce per tutte le prestazioni summenzionate il termine di presentazione, **a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui abbia avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**; in via transitoria, il termine (sempre a pena di decadenza) è posto al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto), qualora tale data sia posteriore al termine che deriverebbe dal criterio suddetto, ovvero è posto al 15 luglio 2020 per i casi in cui la sospensione o la riduzione abbia avuto inizio entro il 30 aprile 2020⁹. In tal modo, si definisce un quadro uniforme, valido anche per i periodi pregressi, assorbendo i vari termini posti dalle norme finora vigenti¹⁰. In base alla presente riapertura dei termini scaduti e alla definizione di tutti i termini a pena di decadenza, si supera il criterio, previsto per l'ipotesi di domanda tardiva di trattamento ordinario di integrazione salariale (trattamento richiesto ai sensi delle norme speciali in esame), secondo cui la prestazione poteva aver luogo per periodi anteriori al massimo di una settimana rispetto alla data di presentazione. Tale criterio era previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, comma inserito dall'articolo 68 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in fase di conversione alle Camere; il presente **comma 2** dispone la disapplicazione del suddetto comma 2-*bis*.

Inoltre, per l'ipotesi in cui (indipendentemente dal periodo di riferimento) i datori di lavoro abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne abbiano impedito l'accettazione, il **comma 2** prevede che la domanda (per le prestazioni in esame) possa essere presentata nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento (anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente) ovvero entro il 17 luglio 2020 qualora il trentesimo giorno ricada in data anteriore a quest'ultima. Anche tali termini sono posti a pena di decadenza.

Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di richiamare, nel comma 2 in esame, anche i trattamenti di cui al precedente comma 1,

⁹ Resta fermo che le prestazioni in oggetto concernono periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa successivi al 22 febbraio 2020.

¹⁰ Riguardo a tali termini, cfr. l'articolo 19, commi 2, 2-*ter* e 3-*bis*, del citato D.L. n. 18 del 2020 (convertito dalla L. n. 27 del 2020) - nel testo modificato dall'articolo 68 del citato D.L. n. 34 del 2020, in fase di conversione alle Camere - e l'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-*quater*, commi 3 e 4, dello stesso D.L. n. 34.

considerato che quest'ultimo non reca novelle e, di conseguenza, non è formalmente compreso negli articoli richiamati dal medesimo **comma 2**.

Il **comma 3** concerne alcuni termini temporali per i procedimenti relativi alle suddette prestazioni - riconosciute ai sensi delle norme speciali inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - di trattamento ordinario di integrazione salariale, di assegno ordinario di integrazione salariale e di trattamento di integrazione salariale in deroga. Le norme in esame concernono i casi in cui la prestazione sia erogata mediante **pagamento diretto** al dipendente da parte dell'INPS. Si ricorda che tale forma di corresponsione è prevista in via facoltativa per i trattamenti ordinari ed assegni ordinari in esame¹¹ ed in via tassativa per i suddetti trattamenti di integrazione salariale in deroga - ad esclusione dei trattamenti in deroga di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹², i quali possono essere corrisposti anche dalle imprese, con successivo rimborso ad esse da parte dell'INPS -.

Il **comma 3** in esame prevede che il datore di lavoro debba inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo¹³ dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui sia collocato il periodo dell'integrazione medesima, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione; il termine in oggetto è posto al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto), se tale data è posteriore al termine che deriverebbe dall'applicazione dei criteri summenzionati.

Il presente **comma 3**, inoltre, conferma che, trascorso inutilmente il termine per l'invio dei suddetti dati, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi¹⁴.

*Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di richiamare, nel **comma 3** in esame, anche i trattamenti di cui al precedente **comma 1**.*

¹¹ fr. la [circolare dell'INPS n. 47 del 28 marzo 2020](#), nonché l'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-*quinqies*, del citato D.L. n. 34 del 2020, in fase di conversione alle Camere. Sempre riguardo alla possibilità di pagamento diretto, le norme non recano indicazioni per gli assegni non di competenza dell'INPS.

¹² Riguardo a tali trattamenti, cfr. la scheda relativa al **comma 1** del presente **articolo 1**.

¹³ Si ricorda che, per i trattamenti in esame, l'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-*quater*, comma 4, e capoverso articolo 22-*quinqies*, del citato D.L. n. 34 del 2020, in fase di conversione alle Camere, prevede un meccanismo di acconto e saldo. Tale meccanismo si applica, ai sensi del comma 3 del citato capoverso articolo 22-*quater* e del citato capoverso articolo 22-*quinqies*, per le richieste a pagamento diretto presentate a decorrere dal 18 giugno 2020; nella richiesta relativa alla prestazione, si può rinunciare al meccanismo dell'acconto (cfr. il [messaggio dell'INPS n. 2489 del 17 giugno 2020](#)).

¹⁴ Cfr. il comma 6-*ter* dell'articolo 44 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148](#), comma richiamato dall'articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-*quater*, comma 4, del citato D.L. n. 34 del 2020, in fase di conversione alle Camere.

Articolo 2

(Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem)

In deroga a quanto precedentemente stabilito, l'**articolo 2** fissa al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) il termine per la presentazione delle domande per l'accesso al Rem.

In deroga a quanto previsto dall'art. 82, comma 1, del decreto legge 34/2020, l'articolo 2 detta **modifiche dei termini per la presentazione della domanda** relativa al [Reddito di emergenza](#) (**entro il 31 luglio 2020 in luogo del 30 giugno 2020**).

L'estensione dei termini di presentazione si è resa fra l'altro necessaria in quanto, come sottolineato dall'INPS nel [comunicato stampa del 5 giugno 2020](#), molte delle richieste di REM pervenute all'Istituto sono risultate prive di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) valida.

Nel comunicato, l'Istituto rinvia alla [circolare n. 69 del 3 giugno 2020](#), con la quale erano stati illustrati i termini e le modalità di presentazione delle domande di REM, ed era stato precisato che, in assenza di una DSU valida, la richiesta non poteva ritenersi valida e conseguentemente doveva essere ripresentata. Nella nota, l'INPS ricorda inoltre che le domande possono essere inviate attraverso i seguenti canali:

- online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
- tramite i servizi offerti dai Patronati.

In ultimo si ricorda che, **al 27 maggio**, sono state **complessivamente presentate 100.258 domande di REM**: di cui 63.140 direttamente dai cittadini; 37.118 tramite i patronati (dati INPS). Cifra di molto inferiore alla potenziale platea dei beneficiari del Rem, stimata dalla RT al disegno di legge di conversione del decreto legge 34/2020 ([AC 2500](#)), in circa 867.600 nuclei familiari, per un totale di 2.016.400 persone coinvolte.

L'articolo 82 del decreto legge 34/2020 (ora all'esame della Camera – [AC 2500](#)) ha istituito il Reddito di emergenza (REM), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Il comma 1 precisa che le domande di accesso al Rem devono essere presentate entro il mese di giugno 2020. Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte); l'importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del

nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro).

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari residenti in Italia se in possesso dei seguenti requisiti:

- un reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al beneficio REM;
- un valore ISEE inferiore a 15.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente.

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:

- titolari di pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;
- percettori di Reddito di cittadinanza.

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda predisposto e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

L'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è pari a 954,6 milioni di euro per il 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS provvede al monitoraggio della misura. In caso di scostamenti dal limite di spesa autorizzato, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

La disposizione ha natura procedurale; non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3

(Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo)

L'articolo 3 proroga dal 15 luglio al 15 agosto 2020 il termine entro il quale i datori di lavoro possono presentare le **domanda di emersione dei rapporti di lavoro irregolari** e i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto possono richiedere il **rilascio di permesso di soggiorno temporaneo**, di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione.

L'articolo 103 del decreto-legge 34/2020 (c.d. Rilancio) ha introdotto due forme di **regolarizzazione** dei lavoratori, italiani e stranieri, **impiegati in agricoltura, nella cura della persona e nel lavoro domestico**, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa al contagio da COVID-19.

Con la prima, i **datori di lavoro** possono presentare domanda **per assumere cittadini stranieri** presenti nel territorio nazionale o **per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare** preesistente con lavoratori **italiani** o **stranieri** sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro (art. 103, comma 1).

La seconda consiste nella concessione di un **permesso di soggiorno temporaneo** di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli **stranieri con permesso di soggiorno scaduto** alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori ammessi, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto (art. 103, comma 2).

In entrambi i casi gli stranieri devono risultare **presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020**.

Le domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, possono essere presentate **dal 1° giugno** al 15 luglio 2020 (art. 103, comma 5) - termine prorogato al **15 agosto** dall'articolo in esame - previo pagamento di un contributo forfetario. *La modifica in esame incide dunque su una disposizione del decreto-legge n. 34*

del 2020, per il quale è in corso l'esame parlamentare del relativo disegno di legge di conversione.

Per le istanze di **regolarizzazione dei lavoratori** il contributo è pari a **500 euro** per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione. È previsto il pagamento di un **ulteriore contributo forfetario** per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi questo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Per la **regolarizzazione del soggiorno** è previsto un contributo di **130 euro** al netto dei costi per la presentazione dell'istanza alla questura pari al massimo a 30 euro che restano comunque a carico dell'interessato.

Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'**INPS**, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo **sportello unico per l'immigrazione**, per i cittadini di Paesi terzi.

Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo sono presentate dal lavoratore straniero alla **questura**.

Il decreto-legge demanda la definizione delle modalità di presentazione delle domande ad un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In base a tale disposizione è stato adottato il **DM 27 maggio 2020** (GU 29.5.2020, n. 137) che ha definito le modalità di presentazione delle istanze, i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del contratto di lavoro, la documentazione idonea a provare lo svolgimento di attività lavorativa nei settori previsti, le modalità per lo svolgimento delle procedure e per il pagamento del contributo forfetario.

L'articolo 103 **esclude dalla regolarizzazione** i datori di lavoro e i lavoratori condannati, anche in via non definitiva, per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. Sono esclusi anche i lavoratori interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi, che risultino segnalati secondo disposizioni fondate su convenzioni internazionali, quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico.

Nel contempo, sono **sospesi**, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i **procedimenti penali e amministrativi** connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa.

Vengono inasprite le **sanzioni** tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.

Il decreto-legge, inoltre, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare, per un periodo massimo di sei mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.

In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione della regolarizzazione, è disposto un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.

Infine, l'art. 103 prevede che le Amministrazioni dello Stato e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottino misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei lavoratori, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato.

Il Ministero dell'interno ha chiarito le modalità applicative delle procedure di emersione introdotte dall'art. 103 del DL Rilancio con due circolari.

La prima, del [30 maggio 2020](#), adottata dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, fornisce le necessarie indicazioni riguardanti il procedimento di regolarizzazione dei lavoratori stranieri per il quale la competenza è stata attribuita agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

La seconda del Dipartimento della Pubblica sicurezza riguarda il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo da parte delle questure previa istanza da parte del cittadino straniero privo di permesso di soggiorno ([Circolare 30 maggio 2020, n. 400/C/2020](#)).

Le istruzioni operative riguardanti gli adempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di competenza dell'INPS con riferimento alla dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell'Unione europea sono contenute nella [Circolare INPS 31 maggio 2020, n. 68](#).

Dal 1° giugno al 15 giugno risultano essere state presentate dai datori di lavoro al portale del Ministero dell'Interno circa 32.000 domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1. Per quanto riguarda i diversi settori interessati, il lavoro domestico e di assistenza alla persona rappresenta il 91%25 delle domande già perfezionate (21.695) e il 76%25 di quella in lavorazione (5.906).

Nella distribuzione delle domande per regioni, la Lombardia è al primo posto per le richieste presentate per il lavoro domestico e di assistenza alla persona e la Campania per quello agricolo.

Nella distribuzione delle domande per Paese di provenienza del lavoratore, ai primi posti risultano il Marocco, l'Egitto e il Bangladesh per il lavoro domestico e

di assistenza alla persona; l'India, l'Albania e il Marocco per l'agricoltura e l'allevamento. Su 23.950 datori di lavoro che hanno perfezionato la domanda di regolarizzazione 17.294 sono italiani (il 72%25 del totale).

Dal 1° giugno al 13 giugno, sono 1.208 le richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del decreto rilancio che riguarda i titolari di permessi di soggiorno scaduti dal 31 ottobre 2019.

I dati sono contenuti nel [primo report](#) pubblicato sul sito del Ministero dell'interno.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di monitoraggio e rimodulazione delle risorse da parte del Ministro dell'economia e delle finanze)

L'**articolo 4** reca disposizioni volte ad **ottimizzare l'allocazione delle risorse** destinate alle **misure contenute nei decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020**, prevedendo che siano soggette ad un **monitoraggio** effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Sulla base degli esiti del monitoraggio, il **Ministro dell'economia e delle finanze viene autorizzato**, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con **propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio**, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a **rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai suddetti decreti-legge**, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 1**, nell'introdurre tale facoltà di rimodulazione con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze delle risorse autorizzate dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, specifica che **resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020**.

L'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020 dispone che gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del D.L. n. 18/2020, da accertarsi con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati ad alimentare il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020) per far fronte agli oneri derivanti dal regime di sostegno pubblico all'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni, con un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020.

I citati **articoli 55, 56 e 57 del D.L. n. 18/2020** recano varie **misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica** che consistono:

- nella possibilità per le società, in caso di cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (art. 55);
- nella concessione alle PMI e alle micro imprese di una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei

- mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (art. 56);
- nella concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 57).

Restano pertanto escluse dalla facoltà di rimodulazione con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze gli eventuali minori oneri rispetto alle risorse stanziare dall'articolo 55 (857 milioni in termini di cassa per il 2020), dall'articolo 56 (1,73 miliardi per il 2020) e dall'articolo 57 (500 milioni per il 2020) del decreto-legge n.18 del 2020.

In merito a quanto disposto dal comma 1, si fa presente che **sia nel decreto-legge n. 18** (art. 126, comma 7) **che nel decreto-legge n. 34 del 2020** (art. 265, comma 8) **sono presenti analoghe disposizioni** volte a disciplinare, distintamente per i due decreti-legge, il **monitoraggio delle risorse** destinate alle misure previste da ciascun decreto-legge e ad **autorizzare il Ministro dell'economia** e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio, ad apportare con propri decreti, **sentito il Ministro competente**, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a **rimodulare** le predette **risorse tra le misure previste da ciascun decreto-legge**, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, i vigenti **comma 7 dell'articolo 126** del D.L. n. **18/2020** e **comma 8 dell'articolo 265** del D.L. n. **34/2020** dispongono, in maniera identica, che “le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un **monitoraggio** effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare **con propri decreti**, sentito **il Ministro competente**, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a **rimodulare** le predette risorse **tra le misure previste dal presente decreto**, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica”.

La norma introdotta dall'articolo 4 in esame ha, tuttavia, l'**effetto di ampliare in modo significativo**, rispetto alle analoghe disposizioni contenute nei decreti legge n. 18 e n. 34 del 2020, le **facoltà di monitoraggio e di rimodulazione delle risorse da parte del Ministro dell'economia e delle finanze**, in quanto dispone:

- che siano sottoposte a **monitoraggio** e rimodulazione **anche** le risorse destinate alle misure previste dal **decreto-legge n. 23 del 2020** (c.d. decreto liquidità), oltre a quelle dei decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020;
- che la rimodulazione possa avvenire non solo nell’ambito delle spese relative alle misure previste da ciascun decreto-legge, ma anche **tra le spese relative a tutte le misure¹⁵ previste nei tre decreti-legge** (nn.18, 23 e 34 del 2020);
- che l’autorizzazione concessa al Ministro dell’economia e delle finanze di apportare, sulla base degli esiti del monitoraggio, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, riguarda anche le **somme gestite su conti di tesoreria**, mediante versamento all’entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

Si segnala che la disposizione di cui al comma 1 sembra configurare una deroga alle vigenti disposizioni contabili in tema di flessibilità di bilancio. Ciò in quanto, nell’autorizzare il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti di variazione di bilancio, a rimodulare le risorse tra le misure introdotte dai decreti-legge n.18, n.23 e n.34 del 2020, la disposizione pare consentire – in assenza di una previsione che le escluda esplicitamente – anche rimodulazioni che incidono su stanziamenti di bilancio riconducibili a “fattori legislativi” (disposti cioè da autorizzazioni legislative di spesa), rimodulazioni quest’ultime che la legge di contabilità e finanza pubblica riserva alla legge di bilancio e alla legge di assestamento, prevedendone peraltro esplicita evidenza contabile in appositi allegati conoscitivi.

Si segnala, inoltre, che la disposizione non specifica né le modalità, né la tempistica del monitoraggio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, delle risorse previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n.34 del 2020.

Infine, la disposizione non chiarisce se la rimodulazione delle risorse tra le misure introdotte dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n.34 del 2020 sia limitata agli stanziamenti riferiti all’anno in corso (2020) o possa essere disposta anche tra stanziamenti riferiti ad annualità diverse.

Si fa presente che la possibilità di effettuare **variazioni di stanziamenti di bilancio nel corso della gestione**, con **decreti** del Ministro competente o **del Ministro dell’economia e delle finanze**, da comunicare alla Corte dei conti, è contemplata dalla legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha introdotto tale flessibilità con l’obiettivo, da un lato, di dare alle amministrazioni la possibilità di modulare le risorse assegnate secondo le necessità

¹⁵ Con l’unica esclusione, come si è detto, degli eventuali minori oneri rispetto alle risorse stanziare dall’articolo 55 (857 milioni in termini di cassa per il 2020), dall’articolo 56 (1,73 miliardi per il 2020) e dall’articolo 57 (500 milioni per il 2020) del decreto-legge n.18 del 2020.

connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa e, dall'altro, di assicurare una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e velocizzare i pagamenti, in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti. Questa flessibilità di tipo gestionale (disciplinata dai commi da 4 a 4-sexies dell'articolo 33 della legge n. 196/2009) è tuttavia **limitata all'ambito di ciascuno stato di previsione e soltanto tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, con esclusione dei fattori legislativi**¹⁶. Di queste variazioni viene data comunicazione al Parlamento.

La rimodulazione delle dotazioni finanziarie di spesa relative a **fattori legislativi** (disposte cioè da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio¹⁷) è consentita, invece, soltanto con la legge di bilancio e la legge di assestamento. Con la **legge di bilancio** la rimodulazione è consentita **all'interno di ciascuno stato di previsione** (ai sensi dell'**articolo 23, comma 3**, della legge n.196/2009 - legge di contabilità e finanza pubblica), al fine di modulare le risorse assegnate a ciascuna amministrazione secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa, anche in relazione al cronoprogramma di spesa. Con la **legge di assestamento** possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche tra unità di voto diverse, **limitatamente all'anno in corso** (ai sensi dell'**articolo 33, comma 3**, della legge n.196 del 2009 – legge di contabilità e finanza pubblica).

Inoltre, il **Ministro dell'economia** è autorizzato **ogni anno**, con la **legge di bilancio** (per il 2020, si veda l'articolo 18 della legge 160/2019), ad effettuare variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, con riferimento a specifiche misure espressamente individuate con la legge di bilancio medesima (misure per lo più di limitato impatto finanziario). In **alcuni casi** è prevista la **comunicazione** dei suddetti decreti di variazioni alle **Commissioni parlamentari** competenti.

Infine, merita ricordare che la legge di contabilità (articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge n.196 del 2009) prevede una **specifico procedura di monitoraggio degli oneri previsti da leggi di spesa**. In base ad essa, nel caso in cui siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, **previa deliberazione del Consiglio dei ministri**, si provvede alla riduzione di altri stanziamenti previsti negli stati di previsione (con esclusione delle spese per oneri inderogabili). Gli schemi dei decreti sono **trasmessi alle Camere per l'espressione del parere** da parte delle commissioni competenti per i profili finanziari, le quali devono esprimersi entro 7 giorni.

Relativamente all'ampia facoltà di rimodulazione delle risorse autorizzata dai decreti legge n. 18 e n. 34 del 2020, si veda, peraltro, quanto espresso nel [parere del Comitato per la legislazione](#) in merito alla formulazione dell'articolo 265, co.

¹⁶ Si segnala che al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione, l'articolo 4-quater del D.L. n. 32/2019 ha previsto che alcune variazioni di bilancio possano essere disposte con decreti del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. b), della legge n. 196/2009.

8, del D.L. n. 34, dalla quale – secondo il Comitato - “sembra ricavarsi una sorta di «**delegificazione**» attraverso la quale i decreti ministeriali potranno modificare le autorizzazioni legislative di spesa recate dal provvedimento; tale interpretazione della norma non può che suscitare però **consistenti dubbi con riferimento al sistema delle fonti**; non a caso infatti la vigente legislazione contabile consente variazioni compensative con decreti ministeriali solo tra stanziamenti di bilancio non riconducibili a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire con la legge annuale di bilancio; deve essere del pari segnalato che una disposizione di identico tenore, contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 126, co. 7), non è stata oggetto di censura da parte del Comitato, in considerazione del momento di grave emergenza nel quale il decreto-legge n. 18 è stato adottato; **ciò non significa però che vi si possa ricorrere sistematicamente**; andrebbe pertanto valutata, anche alla luce dell'esigenza di rispettare il vigente sistema delle fonti, l'effettiva necessità, nella situazione data, della disposizione, **prevedendo quanto meno in tal caso l'espressione di un parere parlamentare «forte»** (ad esempio con la procedura del «doppio parere») sugli schemi di decreto (ed identica procedura andrebbe in tal caso introdotta anche nell'articolo 126, co. 7, del decreto-legge n. 18)”.

In termini analoghi si veda anche quanto espresso nel [parere della I Commissione Affari costituzionali](#), nel quale si segnala l'opportunità di valutare la disposizione di cui all'articolo 265, comma 8, del D.L. n. 34/2020 alla luce del vigente sistema delle fonti, ricordando, al riguardo, come “la vigente legislazione contabile – che dà attuazione alla riserva di legge in materia di bilancio stabilita dall'articolo 81 della Costituzione – consente variazioni compensative solo tra stanziamenti di bilancio non riconducibili a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire con la legge annuale di bilancio (articolo 23, comma 3 e articolo 33, commi da 4 a 4-sexies, della legge n. 196 del 2009)”.

Da ultimo, si segnala che nella **seduta del 23 giugno il Comitato per la legislazione** ha espresso il parere di competenza sul testo del decreto-legge n.52 del 2020 in esame, formulando una condizione volta a **sollecitare l'intervento della Commissione di merito** sull'articolo 4, “o **disponendone la soppressione o, in via subordinata e solo qualora un grave stato di necessità, che andrebbe illustrato dal Governo, ne imponga l'adozione, prevedendo una parlamentarizzazione della procedura**, attraverso l'introduzione di un **parere parlamentare “forte”** (ad esempio con il “doppio parere” parlamentare) sugli schemi di decreto ministeriale attuativi”.

Al riguardo si fa presente che il 24 giugno il Governo ha presentato un **emendamento¹⁸ al decreto-legge n.34 del 2020** (cd. decreto Rilancio - in corso di esame in prima lettura presso la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati), il quale, prevedendo una analoga facoltà di monitoraggio e di rimodulazione delle risorse da parte del Ministro dell'economia e delle finanze,

¹⁸ Emendamento Governo 68.137 (lettera d)), il quale sostituisce il comma 8 dell'articolo 265 del decreto-legge n.34 del 2020 (che, come detto, prevede una analoga facoltà di monitoraggio e rimodulazione delle risorse, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alle misure contenute nel decreto-legge n.34 del 2020).

dispone tuttavia che **le proposte di variazione del bilancio siano trasmesse alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari**, che si esprimono secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis, della legge n.196 del 2009. Tale ultima disposizione prevede che le Commissioni debbano rendere il **parere entro sette giorni** dalla data di trasmissione dello schema di decreto; qualora le Commissioni non si esprimano entro tale termine, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

Il **comma 2** dell'articolo 4 in esame mantiene in ogni caso fermo quanto previsto dalle identiche disposizioni di cui all'articolo 265, comma 9, del D.L. n. 34 del 2020 e all'articolo 126, comma 8, del D.L. n. 18 del 2020, le quali prevedono che, **all'esito del monitoraggio**, eventuali risorse **non utilizzate al 15 dicembre 2020** sono versate dai soggetti responsabili, entro il 20 dicembre 2020, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere **riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**.

Il **Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato** è stato istituito dalla legge n. 432 del 1993 con l'obiettivo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione mediante acquisti sul mercato o rimborso dei titoli in scadenza a partire dal 1° gennaio 1995. Ai sensi dell'articolo 2, comma 182, della legge n. 662 del 1996 i proventi che confluiscono nel fondo possono essere utilizzati anche per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.

Il fondo è alimentato dai proventi delle dismissioni di beni e attività dello Stato, dal gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, da eventuali assegnazioni da parte del MEF, dai proventi di donazioni e disposizioni testamentarie e dai proventi della vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria in relazione a somme sottratte in modo illecito alla pubblica amministrazione. L'obiettivo della riduzione dell'ammontare del debito pubblico viene perseguito sia riacquistando sul mercato i titoli di Stato in circolazione, sia attraverso i rimborsi a scadenza.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

L'**articolo 5** dispone in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge in esame, fissata al giorno successivo (**17 giugno 2020**) a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (16 giugno 2020).

Inoltre, si dispone la presentazione del decreto-legge alle Camere per la sua conversione in legge, ai sensi dell'art. 77, 2° comma, Cost..